



REGIONE LIGURIA

FAQ – Emergenza COVID – 19

1.

In vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del dPCM 3 novembre 2020 ("Zona arancione"), che introducono limitazioni alla possibilità dei cittadini di spostarsi da un comune all'altro, se non per motivate giustificazioni, si chiede se l'esercizio dell'attività venatoria rientri tra le motivazioni ammissibili, che consentono di spostarsi dal proprio comune.

RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto si evidenzia che l'articolo 2 comma 4 lett. b) del DPCM ammette la possibilità di spostarsi dal proprio comune, per motivazioni di lavoro, studio, salute e situazioni di necessità, nonché "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili" nel comune di residenza o domicilio. La caccia non figura tra le attività sospese e non sempre può essere esercitata unicamente nel proprio comune di residenza, ma sul punto è al momento controverso se possa di per sé costituire un giustificato motivo per uscirne.

In attesa che il Governo assuma una univoca e chiara posizione sull'argomento, si ritiene che possa invece pacificamente giustificare lo spostamento dal proprio comune l'esercizio della caccia in forma collettiva al cinghiale e della caccia di selezione agli ungulati, che rispondono all'esigenza, di rilevante interesse pubblico fino ad integrare uno stato di necessità, di prevenire la proliferazione incontrollata di tali specie, il cui soprannumero sovente è causa di danni ingenti alle produzioni agricole e di rischio per la pubblica incolumità.

Tali forme di esercizio venatorio si ritiene quindi che possano essere esercitate nel rispetto dello specifico protocollo di sicurezza, messo a punto dal Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia e adottato dalla Regione con ordinanza del Presidente n. 52 dell' 8 agosto 2020, il quale prescrive una serie di precauzioni per prevenire o comunque ridurre il rischio di contagio, durante le braccate.